

REGIONE SICILIANA

A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA – BENFRATELLI DI PALERMO.

PIVA 05841770828

**Contratto relativo alla fornitura quinquennale in somministrazione di generi guardaroba, lotto E, calzature sanitarie.**

Premesso che:

- a) l'ASP di Trapani ha aggiudicato, giusta deliberazione n. 527 del 21.02.2017, dopo esperimento di procedura aperta, l'appalto, suddiviso in sei lotti, per la fornitura in somministrazione di generi per guardaroba;
- b) l'ARNAS Civico di Palermo, consorziata a tale procedura, ha recepito gli esiti di gara con propria deliberazione n. 423 del 15.03.2017;
- c) l'ARNAS Civico ha, tra l'altro, preso atto che, con riguardo al lotto E, divise personale ambulanze, l'aggiudicataria era risultata la ditta GIANNONI GROUP srl, per l'importo complessivo quinquennale, per quanto di pertinenza dell'ARNAS Civico, di € 123.058,80 inclusa iva ;
- d) dopo l'adozione della citata deliberazione di recepimento, l'ARNAS Civico ha inoltrato ordini di fornitura alla Giannoni Group srl, aggiudicataria del lotto E.

Volendosi ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto

**TRA**

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di Cristina e Benfratelli (di seguito per brevità denominata anche ARNAS o Azienda Ospedaliera) in persona del Direttore dell'UOC Provveditorato Ing. Mario Bisignano, giusta delega conferita con atto deliberativo n.172 del 23.05.2019, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

**E**

l'aggiudicataria (detta di seguito anche Ditta, fornitore) nella persona di Giannoni Luca, nato a Empoli il 29.05.1980, rappresentante legale della GIANNONI GROUP srl, con sede in Empoli, via 1° Maggio n 61, partita IVA 05516150488, consapevole

delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00, che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto,

**Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli:**

### **Articolo 1 – Determinazioni preliminari**

Le parti danno atto che dopo l'adozione della deliberazione dell'ARNAS Civico di Palermo n. 423 del 15.03.2017, sono stati consegnati beni, calzature sanitarie, in somministrazione, e ciò a seguito di ordini inoltrati dalla committente all'aggiudicataria.

### **Art. 2- Obblighi del committente**

L'ARNAS si obbliga, dopo le verifiche di rito, a procedere ai pagamenti scaturenti da regolari fornitura di calzature sanitarie, sino alla scadenza quinquennale del rapporto obbligatorio.

### **Art. 3- Determinazioni ulteriori**

Le parti stabiliscono che le restanti prestazioni obbligatorie, vale a dire le consegne di calzature sanitarie che verranno effettuate dalla data della sottoscrizione del presente atto traggano origine dalla sottoscrizione del presente atto, confermando gli ordini già inviati all'aggiudicataria.

### **Art.4- Fonti regolatrici del rapporto**

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dalle disposizioni contenute nel Bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) della gara celebrata dall'ASP di Trapani, di cui l'impresa è a conoscenza, avendone accettato integralmente il contenuto, e i correlati impegni e obblighi, sottoscrivendolo in sede di gara; dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; dalla normativa che disciplina la fornitura di che trattasi a cui si fa espresso rinvio. L'esecuzione del

presente contratto è assegnata alla U.O.C. Affari Generali e/o alla Direzione Sanitaria dell'ARNAS.

#### **Articolo 5 - Oggetto e luogo della prestazione**

L'Azienda Ospedaliera, come sopra rappresentata, si obbliga, in base e nei limiti del fabbisogno rappresentato dalle proprie UU.OO., a chiedere le prestazioni oggetto dell'appalto alla società aggiudicataria come in atto rappresentata, alle condizioni contenute nel C.S.A., sottoscritto per accettazione dal contraente, ed individuate nell'offerta proposta dall'operatore economico. Il luogo in cui si svolgerà la fornitura è costituito dai vari presidi dell'ARNAS.

#### **Articolo 6 - Cauzione**

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Ditta ha già prestato cauzione definitiva rilasciata da Helvetia n. 00032/34/46081878 del 11.04.2017 di € 10.086,79. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

In caso di inadempimento, l'Azienda potrà, però, rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

#### **Articolo 7 - Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicataria**

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel C.S.A., nell'offerta, nonché nel presente contratto.

L'ARNAS potrà modificare in qualsiasi momento le modalità della fornitura con un avviso scritto da inviare in tempo utile alla Ditta.

Il Fornitore si obbliga ad osservare gli impegni assunti del CSA a cui si fa espresso rinvio.

Il Fornitore si obbliga altresì a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, di cui all'allegato X del D.Lgs. 50/2016 e smi.

#### **Articolo 8 – Corrispettivo, prezzi**

L'Azienda Ospedaliera pagherà il valore delle forniture effettuate, in base ai prezzi di aggiudicazione derivanti dalla gara espletata dall'ASP di Trapani, sulla scorta

dell'offerta economica presentata in sede di gara , con prezzi che variano da € 6,87 a € 7,15 oltre iva, a seconda della tipologia delle divise personale ambulanze, sino all'importo massimo complessivo quinquennale di € 123.058,80 inclusa iva.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in vigore successivamente alla presente stipula resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.

#### **Articolo 9 - Responsabilità**

L'impresa è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento dello stesso o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati eventualmente dai propri dipendenti.

L'impresa dovrà osservare tutti gli obblighi specificati nel CCNL di categoria.

#### **Articolo 10 - Durata del contratto**

Il presente contratto ha un'efficacia quinquennale che decorre dal 15.03.2017, data di adozione della deliberazione dell'ARNAS n. 423 .

Per quanto riguarda le modalità, l'esecuzione della fornitura, la validità dei prezzi e le norme disciplinanti l'esecuzione della fornitura si fa rinvio a quanto previsto dal C.S.A. della gara espletata dall'ASP di Trapani .

#### **Articolo 11 - Riservatezza**

L'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Si applica il Regolamento UE 2016/679 e i principi in esso contenuti.

## **Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore della Ditta sulla base delle fatture emesse da quest'ultima successivamente alla "Data di Accettazione" del servizio. Le fatture emesse dal fornitore dovranno contenere il dettaglio delle prestazioni e verranno liquidate secondo la normativa vigente.

## **Articolo 13- Penali**

Si fa espresso rinvio al CSA della gara dell'ASP di Trapani che prevede la possibilità di applicare penali a carico del Fornitore nei casi e con le modalità ivi previsti.

## **Articolo 14 - Risoluzione**

Nei casi di inadempimento del fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In tutti i casi di risoluzione l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno del fornitore. Si rinvia comunque alle ipotesi contemplate dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

## **Articolo 15 - Recesso**

L'Amministrazione, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.50/2016, si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a.r. o pec .

## **Articolo 16- Cessione del contratto, subappalto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità come dispone l'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e smi. .

Il subappalto è ammesso nella misura e nei modi stabiliti dal codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art.106, comma 13, del D.Lgs.50/2016 e smi, relativo all'opponibilità della cessione dei crediti alle stazioni appaltanti, l'ARNAS, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto al fornitore aggiudicatario.

### **Articolo 17 - Consenso al trattamento dei dati**

Il fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

### **Articolo 18 - Spese**

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, che verrà registrato, eventualmente, in caso d'uso, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario. Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

### **Articolo 19 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

### **Articolo 20 - Flussi Finanziari**

La Ditta GIANNONI GROUP srl in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010, assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e rappresenta che i conti dedicati sono i seguenti:

| <b>BANCA</b> | <b>INDIRIZZO</b> | <b>IBAN</b> |
|--------------|------------------|-------------|
|              |                  |             |
|              |                  |             |
|              |                  |             |
|              |                  |             |
|              |                  |             |

### **Articolo 21. Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità.**

Il Fornitore si impegna a rispettare gli impegni derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul sito dell'ARNAS, a cui si fa espresso rinvio.

Il presente contratto occupa n.7 (sette) facciate, e n. 21 (ventuno) articoli, comprese le sottoscrizioni .

Palermo, li \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante dell'ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo

Il Direttore UOC Provveditorato, Ing. Mario Bisignano, giusta delega conferita con atto deliberativo n. 172 del 23.05.2019, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

Per l'Impresa

Il legale rappresentante

Agli effetti e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di cui all'art. 19 che così recita: "Per tutte le controversie nascenti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo".

Il legale rappresentante della Ditta